

PARTE ECONOMICA

Incrementi medi nazionali:

L'incremento mensile, riferito alla media pro capite, è pari ad € 281,20

Tale somma si ottiene dagli incrementi medi delle varie voci retributive;

nel dettaglio:

€141,38 è l'incremento medio dello stipendio tabellare (calcolato a regime)

La scansione degli incrementi di questa voce è la seguente: 1° aprile 2006 € 15,74 - 1° luglio 2006 € 26,24 - a regime dal 1° gennaio 2007 € 141,38.

Per effetto di questi incrementi il nuovo stipendio annuo tabellare (calcolato a regime) è pari a € 41.968,00 (tredicesima inclusa)

€ 36,80 è l'incremento medio della retribuzione di posizione

Per effetto di questi incrementi i valori della retribuzione di posizione dal 31.12.2007 divengono i seguenti:

valore minimo € 10.922,17 - valore massimo € 44.491,87

€ 103,00 è l'incremento medio della retribuzione di risultato.

Con particolare riguardo al salario accessorio, inoltre, si stabilisce la possibilità di **ulteriori incrementi dei fondi del salario accessorio solo per l'anno 2008 e fino a un massimo dell'1,5% del monte salari relativo all'anno 2005** a fronte del rispetto di:

1) **requisiti generali** (*adozione sistemi di valutazione, rispetto del patto di stabilità, rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per il personale, raggiungimento di almeno il 70% degli obiettivi*)

2) **indicatori di capacità finanziaria dell'Ente.** In relazione a questi ultimi si prevede che:

Ulteriori incrementi locali

I COMUNI

2a) possono incrementare il salario accessorio fino all'1% del monte salari a fronte del rispetto dei seguenti rapporti fra numero di dirigenti e personale in servizio alla data del 31/12/2007:

- da 10.000 a 59.999 abitanti rapporto dirigenti/personale non dirigente non superiore a 1/35;
- da 60.000 a 249.000 abitanti rapporto dirigenti/personale non dirigente non superiore a 1/40;
- oltre 249.000 abitanti rapporto dirigenti/personale non dirigente non superiore a 1/50;

2b) possono incrementare il salario accessorio fino all'1,5% del monte salari a fronte del rispetto del patto di stabilità interno anche per l'anno 2008 e di un rapporto tra il numero dei dirigenti e il personale in servizio al 31.12.2007 non superiore ai seguenti valori per classe demografica:

- da 10.000 a 59.999 abitanti rapporto dirigenti./personale non dirigente non superiore a 1/43;
- da 60.000 a 249.000 abitanti rapporto dirigenti./personale non dirigente non superiore a 1/53;
- oltre 249.000 abitanti rapporto dirigenti./personale non dirigente non superiore a 1/63;

2c) in assenza degli indicatori di capacità finanziaria indicati in precedenza e, fermo restando il rispetto dei criteri generali_possono incrementare le risorse del salario accessorio:

- fino ad un massimo dell'1% qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superi il 30%;
- fino ad un massimo dell'1,5%, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità interno anche per l'anno 2008 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superi il 23%;

LE PROVINCE

2d) possono incrementare il salario accessorio fino all'1% del monte salari qualora i trasferimenti regionali siano:

- superiori di 1/20 alla media nazionale dei trasferimenti regionali;
- inferiori di 1/30 alla media nazionale dei trasferimenti regionali;

2e) possono incrementare il salario accessorio fino all'1,5 % qualora i trasferimenti regionali siano:

- superiori di 1/35 alla media nazionale dei trasferimenti regionali;
- inferiori di 1/45 alla media nazionale dei trasferimenti regionali;

2f) in assenza degli indicatori di capacità finanziaria indicati in precedenza e, fermo restando il rispetto dei criteri generali, possono incrementare le risorse del salario accessorio:

- fino ad un massimo dell'1% qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superi il 26%;
- fino ad un massimo dell'1,5%, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità interno anche per l'anno 2008 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superi il 18%;

I COMUNI CAPOLUOGO DI AREE METROPOLITANE

2g) possono incrementare il salario accessorio nelle seguenti ipotesi:

- fino all' 1% qualora il rapporto tra il numero di dirigenti e il personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2007 sia pari o inferiore a 1/55;
- fino all'1,5% qualora sia stato rispettato anche il patto di stabilità per l'anno 2008 ed il rapporto tra il numero di dirigenti e il personale non dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 2007 sia pari o inferiore a 1/55;

2h) in assenza degli indicatori di capacità finanziaria indicati in precedenza e, fermo restando il rispetto dei criteri generali, possono incrementare le risorse del salario accessorio:

- fino ad un massimo dell'1% qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superi il 25%;
- fino ad un massimo dell'1,5%, qualora sia stato rispettato il patto di stabilità interno anche per l'anno 2008 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superi il 25%;

LE REGIONI

2i) possono incrementare le risorse del salario accessorio qualora siano rispettati i seguenti requisiti generali:

rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007

rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per il personale previsti dalla vigente legislazione

Gli incrementi possono essere:

fino allo 0,6 %

in presenza di un rapporto tra il numero di dirigenti e il personale in servizio alla data del 31/12/2007 pari o inferiore a 1/10, o nel caso di una riduzione di almeno il 5% del numero dei dirigenti in servizio al 31/12/2007 rispetto al 31/12/2006;

fino all'1,5 %

a fronte del rispetto del patto di stabilità anche per l'anno 2008 e di un rapporto tra numero di dirigenti e personale in servizio alla data del 31/12/2007 pari o inferiore a 1/15 o nel caso di una riduzione nella misura dell'8% al 31/12/2007, del numero dei dirigenti rispetto al 31/12/2006,

2l) In sostituzione dei parametri precedentemente esposti, esse possono optare, fermo il rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007 ed rispetto vincoli di contenimento della spesa per il personale previsti dalla vigente legislazione, per i seguenti parametri alternativi:

fino allo 0,6%

qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria non superi il 35%;

fino all'1,5%

qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia uguale o inferiore al 30% e sia stato rispettato il patto di stabilità anche per l'anno 2008;

2m) Inoltre le Regioni con propri specifici atti individuano i criteri indicati nel CCNL che possono trovare applicazione per ciascuno dei propri **ENTI STRUMENTALI**, al fine di prevedere l'aumento del salario accessorio.

LE CAMERE DI COMMERCIO

2n)

possono incrementare le risorse del salario accessorio qualora siano rispettati i seguenti requisiti generali:

il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per il personale previsti specificamente per le Camere di Commercio dalle Leggi Finanziarie;

la formale introduzione di un sistema di programmazione e controllo, ancorato a precisi indicatori di efficienza e di qualità definiti in coerenza con le previsioni dell'art.35 del DPR n.254/2005;

il rispetto da parte della singola Camera di Commercio di valori predeterminati degli indicatori di equilibrio economico finanziario, in attuazione del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 8.2.2006;

l'esito presso la singola Camera di Commercio, delle valutazioni dei risultati dei dirigenti strutturate secondo il sistema delineato nell'art.7 del CCNL del 14.5.2007;

possono incrementare fino ad un massimo dell'1,5% le risorse del salario accessorio secondo le condizioni ed i valori percentuali indicati di seguito:

indicatori di equilibrio economico	imprese attive iscritte al Registro	incremento risorse salario accessorio
non superiore a 36		max 0,4%
non superiore a 32	< 40.000	max 0,9%
non superiore a 30	fra 40.000 e 80.000	max 0,9%
non superiore a 27	> 80.000	max 0,9%
non superiore a 27	< 40.000	max 1,5%
non superiore a 25	fra 40.000 e 80.000	max 1,5%
non superiore a 22	> 80.000	max 1,5%

PARTE NORMATIVA

E' stato inserito il **CODICE DISCIPLINARE** per la dirigenza ai sensi delle novità normative introdotte dal D. Lgs. 150/2009.

La nuova disciplina contrattuale prevede:

la valorizzazione della funzione, della professionalità e delle particolari responsabilità del dirigente;

la distinzione fra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione amministrativa e tra la responsabilità dirigenziale legata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati e la responsabilità disciplinare connessa a particolari contegni e alla violazione di precisi obblighi di comportamento;

la garanzia di un iter procedurale trasparente;

la disciplina del rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale;

la determinazione di tipo ed entità delle sanzioni in relazione ad una serie di criteri generali specificati nel contratto (intenzionalità del comportamento, grado di danno o pericolo, esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, rilevanza degli obblighi violati)

l'introduzione di nuove sanzioni disciplinari dette conservative che consentono, in taluni casi particolarmente gravi l'irrogazione di una sanzione conservativa del posto di lavoro.

E' stata introdotta la **REINTEGRAZIONE DEL DIRIGENTE ILLEGITTIMAMENTE O INGIUSTIFICATAMENTE LICENZIATO** direttamente connessa al principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione al fine di permettere al dirigente pubblico di essere reintegrato nel servizio o, a scelta, di essere risarcito con un certo numero di mensilità, in analogia con il settore privato.